

PROCEDURE INTERNE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI SCONFINAMENTI

1.	CARATTERISTICHE DELLA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (C.I.V.).....	2
1.1	PRINCIPI GENERALI	2
1.2	CRITERI APPLICATIVI.....	3
1.3	FRANCHIGIE E LIMITI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI DI LEGGE	4
2	DETERMINAZIONE DEI COSTI DELL'ISTRUTTORIA VELOCE	4
2.1	PRINCIPI GENERALI	4
2.2	DETERMINAZIONE C.I.V. CONSUMATORI.....	5
2.3	DETERMINAZIONE C.I.V. NON CONSUMATORI.....	5
3	ELENCAZIONE DELLE CAUSALI/TIPOLOGIE DI OPERAZIONI DA ESENTARE DALLA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE	6

1. CARATTERISTICHE DELLA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (C.I.V.)

1.1 PRINCIPI GENERALI

In base al Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012, la C.I.V.:

- è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. Possono essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro; non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo;
- non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi;
- è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente;
- è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata;
- è applicata una sola volta a fronte di più sconfinamenti nella stessa giornata;
- è applicata solo a fronte di un'effettiva attività istruttoria da parte della Banca.

Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati né la C.I.V. né il tasso di interesse previsto per gli sconfinamenti.

La C.I.V. non è dovuta quando:

- nei rapporti con i consumatori, ricorrono contestualmente i seguenti presupposti:
 - i. per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro;
 - ii. lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi; il consumatore beneficia di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare (01/01-31/03; 01/04-30/06; 01/07-30/09; 01/10-31/12);
- lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario;
- lo sconfinamento ha avuto luogo a causa di addebiti "passanti", che non presuppongono alcuna attività istruttoria da parte della Banca;
- lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.

L'applicazione della C.I.V. è prevista all'interno della documentazione contrattuale e precontrattuale relativa ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito. Inoltre, i casi di applicazione della C.I.V. ed i relativi costi, adeguatamente evidenziati, sono resi noti alla clientela attraverso i fogli informativi presenti presso le filiali e sul sito internet della Banca.

Il Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012 stabilisce che la C.I.V. viene applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

Nella determinazione del saldo disponibile ai fini C.I.V. la Banca non tiene conto di eventuali "prenotazioni" di somme effettuate a fini cautelativi dalla Banca di propria iniziativa (ad esempio in prossimità di scadenze di rate di mutuo), posto che esse rappresentano mere evidenze interne e non privano il cliente della possibilità giuridica di utilizzare le somme prenotate. Solo le disposizioni di utilizzo e/o prelievo disposte dal cliente, attraverso qualsiasi mezzo (es.: prelievo allo sportello, utilizzo carta di debito,

addebito bollette, etc...) contribuiscono a diminuire il saldo disponibile ai fini del calcolo della C.I.V..

Alla luce di quanto sopra descritto, il saldo disponibile ai fini C.I.V. può così essere formalizzato in via generale:

Saldo contabile di fine giornata + fidi accordati - movimenti avere indisponibili¹ - partite prenotate - addebiti esenti²

1.2 CRITERI APPLICATIVI

- II. In caso di sconfinamento da parte del correntista (consumatore e non consumatore), nonché al verificarsi di incrementi dello sconfinamento stesso, la Banca svolge un'attività di istruttoria veloce volta ad accertare le condizioni di merito creditizio, che possono portare, se ritenute adeguate, all'autorizzazione dell'addebito. Tali casi si riferiscono a quelle situazioni per le quali viene effettivamente svolta una valutazione circa l'autorizzazione o meno dello sconfinamento e fa riferimento alle causali di movimentazione diverse da quelle riportate al punto 5 successivo.
- III. La casistica non include i casi che non prevedono alcuna attività di istruttoria perché l'addebito non è oggetto di controllo o di valutazione preventiva da parte della Banca, quali ad esempio:
- addebiti successivi a prelievi ATM o pagamenti POS, in mancanza delle funzioni di controllo preventivo del saldo;
 - addebiti per utilizzo carte di credito con rischio a carico della Banca;
 - addebiti per utenze di servizi che prevedono l'accollo del rischio in capo alla Banca (ad esempio alcune tipologie di utenze telefoniche o di pagamenti di carburanti).
- Indipendentemente dall'effettuazione di un'attività istruttoria, la C.I.V. non viene comunque applicata qualora lo sconfinamento abbia avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca, ad esempio nei seguenti casi:
- addebito di commissioni, canoni e competenze, non necessariamente riferiti allo stesso conto corrente sconfinante;
 - pagamento della rata relativa ad un mutuo erogato dalla Banca;
- IV. liquidazione di interessi riferiti allo stesso conto corrente sconfinante, effettuati dalla Banca in conformità alla normativa relativa al calcolo e al recupero degli interessi nelle operazioni bancarie. Resta fermo che l'autorizzazione dello sconfinamento non pregiudica il diritto della Banca di rifiutare in futuro l'autorizzazione di ulteriori sconfinamenti, anche qualora tali irregolarità siano state nel frattempo ridotte o eliminate per effetto di successive rimesse. Inoltre, anche a fronte di uno o più interventi di autorizzazione di sconfinamenti, la Banca conserva, in caso di successiva ulteriore manifestazione di tali irregolarità, il diritto di risolvere il rapporto per inadempimento e/o di attivare qualsivoglia iniziativa finalizzata al recupero del credito.
- V. La Banca applica la C.I.V., così come di seguito determinata, ad ogni evento di sconfinamento³ o ad ogni evento che accresce l'ammontare di uno sconfinamento esistente, avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata. In questo senso, la Banca applica la C.I.V., qualora ne ricorrano i presupposti, solamente nei casi in cui il

¹ Ad esempio assegni versati ma non ancora entrati in disponibilità, somme ricevute su c/c pignorato.

² Da considerare in termini di valore assoluto (ad esempio, pagamenti a favore della Banca).

³ Ferma restando la franchigia prevista per legge per i clienti "consumatori".

saldo disponibile negativo di fine giornata sia superiore in valore assoluto a quello negativo della giornata precedente.

1.3 FRANCHIGIE E LIMITI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI DI LEGGE

La Banca ha deciso di adottare, come condizione migliorativa nei confronti della clientela, l/e seguent/i franchigi/e ulteriori rispetto a quella di legge, al fine di contenere i rischi legali e di reputazione e di prevenire potenziali contenziosi con la clientela:

- previsione di una franchigia temporale di 7 giorni fissi tra addebiti successivi, in coerenza con la nuova attività istruttoria svolta al fine di concedere ulteriore sconfinamento;
- adozione di massimali trimestrali di addebito della commissione (calmieramento del costo del credito) fissati in 120 Euro per il consumatore e 200,00 Euro per il non consumatore.

1.1.1.1 FRANCHIGIA DI ESENZIONE DALLA C.I.V. PER SCONFINAMENTI RIPETUTI

La Banca non applica la C.I.V. se dall'ultima data di applicazione non sono trascorsi almeno 7 giorni, allo scopo di evitare la ripetuta applicazione della C.I.V. in un arco temporale ristretto.

1.1.1.2 LIMITE MASSIMO DI C.I.V. ADDEBITABILE IN UN TRIMESTRE SOLARE

La Banca non applica ad un singolo cliente un importo di C.I.V. superiore a 120,00 euro su base trimestrale se consumatore e 200,00 euro su base trimestrale se non consumatore, allo scopo di limitare l'impatto economico a carico del cliente relativamente al quale svolge ripetute istruttorie veloci.

2 DETERMINAZIONE DEI COSTI DELL'ISTRUTTORIA VELOCE

2.1 PRINCIPI GENERALI

Principale obiettivo dell'istruttoria è l'adeguata valutazione del merito creditizio del prenditore e dell'eventuale garante, sotto il profilo reddituale, finanziario e patrimoniale, onde determinarne la capacità di rimborso, anche prospettica.

Nell'attività di istruttoria veloce la Banca - in relazione alle urgenti necessità di disponibilità economica della clientela, che comportano utilizzi in eccesso alle disponibilità esistenti in conto - limita l'attività istruttoria all'esame sommario della complessiva esposizione del cliente, procedendo alla consultazione di basi informative interne (ad esempio interrogazione della posizione del cliente nelle procedure informatiche; analisi della movimentazione del rapporto; interrogazione di eventuali note di delibera relative agli affidamenti concessi) e pubbliche (ad esempio Centrale Rischi, visura camerale, consultazione rilevazioni pregiudizievoli) sostenendo dei costi imputabili sia alle spese vive sostenute per le interrogazioni, sia al tempo impegnato dal personale dipendente per esaminare e valutare le suddette risultanze. La Banca assicura la tracciabilità dell'istruttoria svolta mediante la formalizzazione di un breve commento con gli esiti dell'attività e allegando, ove ritenuto necessario o opportuno, copia degli elaborati esaminati.

In particolare, la quantificazione del tempo di lavoro dedicato all'analisi preventiva e all'autorizzazione, ed i relativi costi valorizzati in euro, risultano diversificati in relazione all'entità degli sconfinamenti ed alla specifica categoria professionale di appartenenza dei soggetti coinvolti nella fase di istruttoria e di autorizzazione degli stessi.

Resta fermo che l'importo massimo trimestrale della C.I.V. addebitabile al cliente deve rispettare il limite rappresentato dalla soglia usura tempo per tempo vigente, monitorato trimestralmente dall' U.O. Organizzazione-tecnico.

L'U.O. Organizzazione-tecnico sottopone ad aggiornamento con periodicità triennale la metodologia di calcolo dei costi di istruttoria rilevanti ai fini della tariffazione della C.I.V., tenendo conto delle eventuali contestazioni ricevute ed anche dei processi di efficientamento dell'attività, o al contrario dei nuovi oneri, aventi un impatto sui costi effettivamente sostenuti dalla Banca per l'autorizzazione degli sconfinamenti. In questo senso l'Ufficio Organizzazione-tecnico, nell'ambito delle proprie analisi, verifica che il livello di C.I.V. individuato ed applicato dalla Banca sia coerente con il processo di istruttoria veloce in concreto svolto e che le commissioni applicate non siano superiori agli oneri mediamente sopportati per la concessione degli sconfinamenti, calcolati secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

2.2 DETERMINAZIONE C.I.V. CONSUMATORI

La stima del costo medio dell'attività istruttoria realizzata nei confronti della clientela classificata come "consumatore" viene definita secondo i seguenti criteri:

- gli sconfinamenti registrati nel corso dell'ultimo anno (da gennaio a settembre 2021) rispetto alla clientela qualificata come "consumatore" si sono attestati sull'importo medio complessivo di 15.570 (sconfinamento medio progressivo a settembre 21);
- la possibilità di autorizzare sconfinamenti è attribuita al Responsabile di Filiale, Sostituto Responsabile di Filiale, Responsabile di Area territoriale, Responsabile Crediti, Responsabile e Sostituto U.O. Monitoraggio crediti e contenzioso, Direzione Generale;
- la valutazione istruttoria per le autorizzazioni della specie viene mediamente definita in un lasso di tempo di 25 minuti che contemplano, ad esempio, il tempo necessario per contattare il cliente, analizzare la posizione dello stesso e/o richiamare i documenti necessari;
- il costo orario medio⁴ del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria su tali posizioni, di norma appartenente, sulla scorta del CCNL, all'area professionale 3[^] Area e 4 Livello è pari a 41,26 euro.

In relazione a quanto sopra, il costo medio per l'espletamento delle suddette attività, riferite a sconfinamenti su rapporti perfezionati da soggetti consumatori, è pertanto quantificato in 17,25 euro.

2.3 DETERMINAZIONE C.I.V. NON CONSUMATORI

La stima del costo dell'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come "non consumatore" è quantificata secondo i seguenti criteri:

⁴ Costo medio mensile del personale coinvolto nel processo di autorizzazione allo sconfinamento (ipotesi 3[^] Area e 4 Livello): 6.189 Euro che ipotizzando 20 giorni lavorativi formati da 7,5 ore al giorno (450 minuti al giorno) determinano un costo medio orario di Euro 41,26 e costo medio al minuto di Euro 0,69.

COSTO MEDIO ORARIO = $6.189/20/7,5 = 41,26$

(Dati forniti dall'U.O. Gestione risorse umane della banca)

- gli sconfinamenti registrati nel corso dell'ultimo anno rispetto alla clientela qualificata come "non consumatore" hanno rappresentato l'82,38% del totale degli sconfinamenti;
- la possibilità di autorizzare sconfinamenti è attribuita al Responsabile di Filiale, Sostituto Responsabile di Filiale, Responsabile di Area territoriale, Responsabile U.O. complessa Crediti, Responsabile e Sostituto U.O. Monitoraggio crediti e contenzioso, Direzione Generale;
- la valutazione istruttoria per le autorizzazioni della specie viene mediamente definita in un lasso di tempo di 40 minuti che contengono ad esempio, il tempo necessario per contattare il cliente, analizzare la posizione dello stesso, consultare gli ultimi dati di bilancio e/o richiamare i documenti necessari;
- il costo orario del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria su tali posizioni, di norma appartenente, sulla scorta del CCNL, all'area professionale 3^A Area e 4 Livello è pari a 41,26 euro;
- a supporto dell'attività valutativa vengono di norma sviluppate le seguenti interrogazioni:
 - interrogazione Centrale Rischi;
 - interrogazione andamento rapporto/posizione su sistema informativo aziendale.

In relazione a quanto sopra, il costo medio per l'espletamento delle suddette attività, riferite a sconfinamenti su rapporti perfezionati da soggetti "non consumatori" è pertanto quantificato in 27,60 euro.

3 ELENCAZIONE DELLE CAUSALI/TIPOLOGIE DI OPERAZIONI DA ESENTARE DALLA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa in SIB l'assoggettabilità o meno di una determinata autorizzazione allo sconfinamento per quanto riguarda la tipologia di operazione è stabilito in base ad un algoritmo che lavora nelle chiusure di fine giornata.

L'algoritmo è basato su di una pluralità di criteri di natura progressiva. In particolare il programma:

- applica la CIV solo nei casi di effettivo incremento di sconfinamento (non vengono considerati ai fini del confronto dei saldi disponibili di fine giornata, gli importi indisponibili CIV della giornata precedente);
- considera solo i movimenti dare non stornati effettuati nella giornata;
- individua i movimenti di liquidazione e li etichetta come indisponibili ai fini CIV: essi comprendono movimenti a favore della banca in termini di interessi e commissioni;
- individua i movimenti a favore della banca mediante utilizzo della causale ABI e le esclude dall'applicazione della CIV (es 16 commissioni, 18 interessi e competenze, 20 canone cassette sicurezza, 22 custodia titoli, 94 commissioni titoli, 95 commissioni estero, ZP commissioni fideiussioni, ZO commissioni su cred. Documentari, ZR penali)

in base alla tipologia di operazione sono esentate dall'applicazione della CIV anche causali riconducibili all'addebito carte di debito e credito tramite avvaloramento di specifico campo nella tabella Z01\DSKEYRIF.